

Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 7 dell'articolo 8 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), dopo le parole "precedenti l'azione di caccia." è inserito il seguente periodo: "L'ATC/CA disciplina le modalità per l'eventuale annullamento dell'invito."
2. Il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Per l'intera giornata di caccia, gli invitati e la squadra invitata fanno parte della squadra ospitante a tutti gli effetti."
3. Dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. L'ATC/CA, anche d'intesa con ATC/CA limitrofi, può disporre lo svolgimento di battute congiunte tra squadre confinanti. Nel caso di battute congiunte tra squadre appartenenti a diversi ATC/CA, i componenti delle stesse dovranno essere iscritti ad entrambi gli ATC/CA. Ambedue le squadre dovranno rispettare il numero minimo di componenti ed invitati giornalieri. I capi abbattuti dovranno essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre dovranno dare conferma dell'organizzazione della battuta all'ATC/CA competente entro le ventiquattr'ore precedenti l'azione di caccia congiunta, secondo le modalità stabilite dallo stesso, con le quali è disciplinato anche l'eventuale annullamento della battuta."
4. Al comma 9 la parola "fosforescente" è soppressa.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 9 del r.r. 5/2016)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9 del r.r. 5/2016, dopo le parole "battuta di caccia," sono inserite le seguenti: "anche in forma digitale,".

Articolo 3

(Modifica all'articolo 10 del r.r. 5/2016)

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 5/2016, dopo le parole "di altre specie" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione della Volpe,".


Articolo 4

(Modifiche all'articolo 11 del r.r. 5/2016)

1. Al comma 5 dell'articolo 11 del r.r. 5/2016, dopo le parole "revocata e riassegnata" sono inserite le seguenti: "in via definitiva" e dopo le parole "entro 15 gg." sono inserite le seguenti: "alla quale potranno iscriversi i componenti non sospesi".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

14/03/16 
(Claudio Aristarchi)

SCHEMA N..... NP/21733
DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale


Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

Articolo 5
(Norma transitoria)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 può essere differita alla stagione venatoria 2019/2020 dal Comitato di gestione dell'A.T.C./C.A. territorialmente competente, sulla base di esigenze organizzative locali, previa comunicazione alla Regione Liguria.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

14/03/18 
(Claudio Aristarchi)

Data - IL SEGRETARIO